

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2902**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIOIA, MENICHINO, BALLARIN, LA BELLA, VENTUROLI, TRIVA, CERAVOLO, MARRAS, ABBIATI DOLORES, ANGELINI, ASTOLFI MARUZZA, BIANCHI ALFREDO, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CERRA, CHIOVINI CECILIA, CONTE, D'AURIA, de CARNERI, FEDERICI, FOSCARINI, GIANNINI, JACAZZI, SANDOMENICO, SKERK

*Presentata il 9 aprile 1974***Disciplina della coltivazione e del commercio
dei molluschi lamellibranchi vivi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità, da tempo avvertita di una nuova e più adeguata regolamentazione della coltivazione e commercializzazione dei molluschi lamellibranchi vivi nel nostro paese, è stata riproposta, drammaticamente, alla nostra attenzione con il provvedimento di smantellamento dei campi di mitili adottato in seguito all'epidemia colerica dell'estate scorsa.

A parte le perplessità e le polemiche suscitate da questo provvedimento (perplessità e polemiche dovute in parte al modo come fu motivato ed attuato lo smantellamento delle coltivazioni e in parte ai gravi problemi sollevati per le categorie più direttamente interessate) resta il fatto che — data la situazione di confusione e di gravi abusi venutasi a determinare col tempo nel delicato settore della mitilicoltura italiana e considerata l'incidenza che i cosiddetti frutti di mare coltivati in acque non idonee hanno nella diffusione di certe malattie enteriche — prima o poi, si sarebbe dovuto necessariamente arrivare ad un

provvedimento di bonifica in questo complesso settore di attività per preservare la salute pubblica dalle pericolose insidie rappresentate soprattutto dall'uso, assai diffuso, dei molluschi vivi in alcune regioni italiane e nel Mezzogiorno in particolare, come prodotto alimentare crudo.

Il fatto che durante le operazioni di smantellamento siano stati scoperti impianti di coltivazione o di ingrassamento e deposito di molluschi, regolarmente autorizzati, nelle vicinanze di porti, di luoghi balneari, di punti di scarico delle condotte fognanti eccetera, oppure impianti, non autorizzati, installati in zone, a volte regolarmente concesse dalle autorità marittime e, perciò stesso, funzionanti senza alcun controllo igienico-sanitario, eccetera, costituisce appunto una conferma della pericolosa situazione che si era venuta a creare a causa delle insufficienze della legge 4 luglio 1929, n. 1315, e la necessità, quindi, di andare a una diversa e più rigorosa regolamentazione di tutte le fasi di questa attività

(da quella relativa al rilascio delle concessioni a quella riguardante la spedizione e la vendita dei molluschi), al fine anche di adeguare la nostra normativa a quella di altri paesi europei che, già da tempo, hanno legislazioni più avanzate in materia.

D'altra parte, ad una diversa e più rigorosa disciplina del complesso sistema di coltivazione, ingrassamento, deposito, stabulazione e vendita dei molluschi lamellibranchi vivi in Italia, si sarebbe dovuto arrivare, indipendentemente da tutte le altre considerazioni, anche per far fronte al più elementare dovere dello Stato di difendere e tutelare la salute dei cittadini dagli accresciuti pericoli di contaminazione derivanti dal notevole aumento ed estensione dell'inquinamento marittimo registratosi nell'ultimo decennio.

È ormai noto che, durante la crescita, i molluschi lamellibranchi finiscono con l'assumere le stesse caratteristiche batteriche delle acque in cui si allevano. Sicché, maggiore è il tasso di inquinamento delle acque marine o lagunari, nelle quali i mitili vengono coltivati, ingrassati, depositati, eccetera, più grave e pericolosa diventa la loro incidenza nella diffusione delle malattie enteriche di cui si fanno portatori per via dei coli batterici che assorbono durante la permanenza in acqua: non è un caso che nelle zone di maggiore produzione e consumo dei molluschi (Sardegna, Campania e Puglia) si sia avuto negli ultimi anni il più alto indice di malattie infettive, con punte nel 1972, di 33-34 casi di tifo o paratifo ogni 100 mila abitanti in Sardegna e in Campania e di ben 67 in Puglia, contro i 19 dell'intero territorio nazionale ed i soli due della media europea, mentre i casi di epatite virale, nel biennio 1970-72, sono aumentati da 77 a 94 ogni 100 mila abitanti in Sardegna, da 61 a 67 in Campania e da 73 a 98 in Puglia.

Certo, i motivi di fondo che hanno portato queste regioni ad occupare posti di così ampio rilievo nella graduatoria delle malattie infettive, non possono essere ricondotti unicamente al consumo alimentare dei molluschi crudi. Diverse sono le cause di questa tragedia umana: sono cause antiche e recenti che risalgono, da un lato al secolare stato di degradazione e di abbandono del nostro Mezzogiorno, al suo sottosviluppo economico e sociale, contrassegnato da inadeguatezza di strutture civili, insufficiente approvvigionamento idrico, mancanza di condotte fognarie, carenza di case, eccetera, dall'altro dall'impressionante aumento dei fattori inquinanti che da anni avvelenano l'atmosfera e le acque del nostro continente.

In questa situazione, i mitili, essendo le prime vittime dell'inquinamento delle acque marine e lagunari, hanno potuto e possono tuttora rappresentare un tramite potente nella diffusione delle malattie enteriche proprio per essere stati raccolti e ingrassati in acque cariche di coli batterici provenienti dagli scoli fognanti. Ma se si elimina questo inconveniente e si assicura una migliore regolamentazione e un più adeguato controllo igienico-sanitario della nostra mitilicoltura nelle sue diverse fasi, i molluschi lamellibranchi vivi, oggi banditi come nocivi alla salute pubblica, possono tornare ad essere non solo l'alimento base, come è stato per tanto tempo, per la parte più povera delle nostre popolazioni, ma dato il loro valore nutritivo e il costo relativamente basso, possono costituire un'ottima componente dell'alimentazione umana senza alcun danno per la salute.

Questo però richiede — come si diceva — un provvedimento legislativo organico il quale, più che sulla stabulazione, punti a disciplinare meglio tutto il sistema di coltivazione in modo da evitare tassativamente la immisione al consumo alimentare di prodotti estratti da zone inquinate.

L'obbligo della stabulazione in se stesso non risolve del tutto il problema della igienicità del prodotto: esso può costituire un utile rimedio in una situazione di emergenza, ma non garantisce la totale immunizzazione dei mitili imbevuti di coli batterici in quanto, dato il tempo non sempre breve occorrente per il loro trasporto agli impianti di stabulazione, finiscono quasi sempre con l'essere immessi nelle vasche di depurazione quando sono già tramortiti e perciò stesso incapaci di svolgere le funzioni fisiologiche necessarie per la loro depurazione.

Questo non significa che non si debba provvedere anche a costruire impianti di depurazione. Ma questi debbono servire fondamentalmente per la depurazione dei mitili di importazione e di quelli coltivati in acque non perfettamente idonee. Per il resto bisogna disciplinare le cose in modo da vietare la coltivazione e l'ingrassamento in acque molto inquinate.

Partendo da queste considerazioni e tenuti presenti i limiti e le insufficienze dell'attuale regime disciplinare della mitilicoltura italiana rispetto a quello vigente in altri Stati moderni e rispetto alla aumentata richiesta di tutela della salute che viene dal paese, con la presente proposta di legge si vuole riorganizzare su basi nuove tutta l'attività relativa alla coltivazione e commercializzazione dei mollu-

schì destinati al consumo alimentare nelle sue diverse fasi, in modo da garantire da una parte l'igiene e la salute pubblica e, dall'altra, l'intervento diretto delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni cooperativistiche al fine di evitare ogni possibile speculazione in un settore così delicato che, tra l'altro, interessa decine di migliaia di lavoratori, i quali attraverso questa attività traggono fonte di vita per le loro famiglie.

La proposta è costituita da 42 articoli suddivisi in 8 titoli.

Il primo titolo, oltre ad una precisa definizione delle attività disciplinate da questa legge, stabilisce le modalità di accertamento della idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, delle coste e dei relativi specchi d'acqua, al fine di una loro classificazione in zone idonee, parzialmente idonee e non idonee, prima del conferimento delle previste concessioni o autorizzazioni che danno diritto alla installazione di impianti fissi o galleggianti per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento e il deposito dei molluschi eduli.

La competenza per l'accertamento delle condizioni di idoneità e la classificazione delle zone viene attribuita alle regioni, mentre quella per il conferimento delle concessioni o autorizzazioni viene demandata alle capitanerie di porto per le zone marine e alle amministrazioni locali per le zone lagunari.

Le regioni, per l'espletamento dei compiti loro assegnati dalla presente legge, provvedono a costituire apposite commissioni tecnico-sanitarie, col compito di compiere approfonditi studi delle condizioni ambientali e topografiche delle zone costiere ricadenti nel proprio territorio e proporre una classificazione delle zone medesime, tenendo conto della carica batterica delle acque e di tutti i possibili motivi di contaminazione derivanti da condotte di scarichi fognanti, scoli di acque comunque inquinate, depositi di rifiuti solidi urbani, eccetera.

La classificazione, approvata dai rispettivi consigli regionali, diventa vincolante ai fini del conferimento delle concessioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità marittime o amministrative, in modo da evitare la creazione di vivai o impianti di coltivazione nelle zone più inquinate e limitarne l'attività nelle zone parzialmente idonee. A tal fine è previsto il rilascio di apposito nulla osta sanitario da parte della regione, senza del quale le autorità preposte non possono procedere al conferimento di concessioni o autorizzazioni che danno diritto alla installazione di impianti

per la coltivazione, l'ingrassamento, il deposito e la stabulazione dei mitili.

Nello stesso titolo è prevista la possibilità per i pescatori di esercitare la libera pesca o raccolta dei frutti di mare nelle zone idonee e in quelle parzialmente idonee, alla condizione che i mitili, prima di essere immessi al consumo alimentare, vengano sottoposti a regolare procedimento di depurazione ai sensi della presente legge.

Il titolo secondo stabilisce la nuova procedura per il conferimento delle concessioni o autorizzazioni da parte delle autorità marittime o amministrative, determinando i limiti entro i quali le concessioni o autorizzazioni possono essere conferiti e i pareri di cui le autorità competenti debbono tener conto prima del conferimento. In questo titolo, inoltre, si fissa il canone che il concessionario è tenuto a pagare per ogni ara di demanio conferito e si prevede la possibilità di revoca delle concessioni o autorizzazioni per ragioni di pubblica utilità.

Il titolo terzo prevede l'obbligo della depurazione dei molluschi coltivati o ingrassati in acque non idonee; stabilisce le caratteristiche degli impianti e delle acque da utilizzare per la depurazione e prevede lo stanziamento di dieci miliardi di lire in cinque anni per la realizzazione di stabilimenti di depurazione da gestire in forma pubblica o mediante concessione a cooperative di pescatori nelle zone più direttamente interessate alla coltivazione dei molluschi lamellibranchi vivi.

In questo titolo, inoltre è stabilito il sistema di controllo da esercitare a cura delle autorità sanitarie sugli impianti di coltivazione e di stabulazione ed è fissato l'obbligo della sospensione dell'attività di quegli impianti ritenuti non idonei.

Il titolo quarto fissa le condizioni per il trasporto dei molluschi lamellibranchi vivi dai luoghi di produzione agli impianti di depurazione e da questi ai depositi per la vendita al consumo alimentare.

Il titolo quinto determina le condizioni per l'importazione dei molluschi lamellibranchi vivi da altri paesi.

Il titolo sesto stabilisce le norme per la vendita al consumo alimentare dei molluschi lamellibranchi.

Il titolo settimo prevede le sanzioni disciplinari a carico dei trasgressori sia per quanto riguarda la coltivazione che per gli impianti di stabulazione e la vendita dei molluschi.

Il titolo ottavo prevede le norme finali per la regolarizzazione delle concessioni esistenti in base alla nuova normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ZONE DI COLTIVAZIONE

ART. 1.

Lo sfruttamento di banchi naturali di frutti di mare e tutte le attività relative alla coltivazione, allevamento, ingrassamento, deposito, stabulazione o depurazione e commercializzazione di molluschi lamellibranchi vivi destinati al consumo alimentare, sono disciplinati dalla presente legge.

ART. 2.

Chiunque intende installare e gestire impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine o lagunari per coltivare, allevare, ingrassare, depositare o stabulare conchigliacei (mitili, ostriche, vongole e simili), prima della necessaria concessione o autorizzazione ai sensi della presente legge, deve ottenere il nulla-osta sanitario della regione per la zona prescelta.

L'attività di cui al precedente comma è in ogni caso subordinata al rilascio del certificato di idoneità degli impianti.

ART. 3.

Ai fini della presente legge si intende per:

a) concessione: il conferimento del diritto all'uso, per periodi non inferiori a 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 30 anni, di zone demaniali, coste e relativi specchi d'acqua marina o lagunare per la realizzazione di impianti e stabilimenti adatti agli scopi di cui al precedente articolo;

b) autorizzazione: il permesso conferito a titolo precario per la utilizzazione di zone marine o lagunari al fine di coltivare, allevare o depositare molluschi eduli destinati alla commercializzazione;

c) nulla-osta sanitario: la dichiarazione attestante la idoneità, sotto il profilo igienico sanitario, delle zone prescelte per la installazione di impianti fissi o galleggianti per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento, il deposito o la depurazione dei molluschi lamellibranchi vivi destinati al consumo alimentare.

ART. 4.

Ferma restando la competenza delle autorità di cui all'articolo 14 per il conferimento delle concessioni o autorizzazioni spetta ai consigli regionali:

a) stabilire le zone marine e lagunari nelle quali, per ragioni igienico-sanitarie, devono essere vietate le concessioni o autorizzazioni e quelle in cui possono essere accordate con o senza limitazioni;

b) riservare eventuali tratti di costa con i relativi specchi d'acqua per la realizzazione di vivai, impianti e stabilimenti modello da parte di enti pubblici e di cooperative di pescatori, al fine di assicurare, da un lato l'immissione sul mercato di prodotti accuratamente selezionati e depurati, dall'altro la conservazione e la proliferazione di specie di molluschi opportunamente selezionati;

c) autorizzare l'esercizio degli impianti per le attività riguardanti la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento, il deposito e la stabulazione dei conchigliacei;

d) esercitare la vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli impianti di coltivazione e degli stabilimenti di depurazione nonché sulle operazioni di imballaggio, spedizione e vendita dei molluschi lamellibranchi destinati al consumo alimentare.

ART. 5.

Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo precedente, ogni consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione composta da:

l'assessore all'igiene e sanità della regione, con funzione di presidente;

tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;

i sindaci dei comuni della regione che si affacciano sul litorale o sono sedi di lagune collegate direttamente col mare;

tre rappresentanti della cooperazione, indicati dalle organizzazioni regionali più rappresentative, in ragione di uno ogni organizzazione;

un medico provinciale, scelto tra quelli della regione operanti nelle province più direttamente interessate alla mitilicoltura;

un chimico scelto tra quelli iscritti all'ordine dei chimici della regione;

un microbiologo o biologo iscritto all'ordine dei medici o dei chimici della regione;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità esperto in problemi riguardanti la mitilicoltura e la microbiologia;

il comandante della capitaneria di porto del capoluogo regionale;

un ingegnere del genio civile.

La commissione dura in carica 5 anni e sarà rinnovata ogni qualvolta si rinnova il consiglio regionale. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive e decadono dalle loro funzioni con il venir meno del titolo per il quale sono stati chiamati a farne parte.

ART. 6.

Entro sei mesi dalla nomina, la commissione di cui al precedente articolo studierà la situazione delle coste e delle relative acque marine e lagunari ricadenti nella regione ai fini di una loro classificazione in zone « idonee », zone « parzialmente idonee » e zone « non idonee » alla coltivazione, allevamento, ingrassamento, deposito e depurazione dei molluschi eduli.

A tal fine, la commissione si servirà delle strutture sanitarie e scientifiche esistenti nella regione (medici provinciali, laboratori di igiene e profilassi e facoltà universitarie) per accertare con le modalità stabilite negli appositi regolamenti regionali:

1) la situazione topografica della costa in relazione agli scoli di liquami fognanti, acque reflue e sostanze inquinanti provenienti dai centri abitati e dagli stabilimenti industriali della zona;

2) le modalità di diffusione di eventuali fattori inquinanti in rapporto alle diverse condizioni atmosferiche, alle correnti prevalenti, alle maree, ecc.;

3) le possibilità naturali di autodepurazione delle acque nelle zone di maggiore affluenza degli scoli;

4) la carica batterica e colimetrica delle acque dei fondali lungo la costa;

5) eventuali motivi di inquinamento derivanti da depositi di rifiuti urbani, detriti industriali, ecc.

ART. 7.

Il Consiglio regionale, sulla base dello studio e dei dati forniti dalla commissione di cui

al precedente articolo, procede alla classificazione delle zone secondo i seguenti criteri:

a) si considerano « idonee » le zone costiere, marine e lagunari, nelle quali, a seguito del controllo sanitario, sia stata accertata l'assenza di qualsiasi fonte di contaminazione e l'analisi batteriologica dei campioni di acqua, prelevati durante le varie fasi di marea e le differenti condizioni atmosferiche, abbia segnalato un contenuto medio di organismi coliformi fecali inferiore a 10 per ogni 100 millilitri di acqua esaminata, secondo il metodo del numero più probabile (NPP).

In queste zone può essere consentita la installazione di impianti e stabilimenti per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento, il deposito e la depurazione dei molluschi lamellibranchi vivi destinati al consumo alimentare senza alcuna limitazione;

b) si considerano « parzialmente idonee » le zone costiere, marine o lagunari, nelle quali a seguito del controllo sanitario, sia stato accertato un tasso relativamente elevato di inquinamento dovuto alla presenza nelle adiacenze di scarichi fognanti o industriali, oppure l'analisi batteriologica dei campioni d'acqua prelevati abbia segnalato un contenuto medio di organismi coliformi fecali tra i 10 e i 100 ogni 100 millilitri di acqua esaminata.

In queste zone può essere consentita la raccolta o coltivazione dei molluschi alle condizioni che saranno determinate di volta in volta dalla commissione, ma non può essere autorizzato alcun impianto o stabilimento di allevamento, ingrassamento, deposito e depurazione dei molluschi stessi;

c) si considerano « non idonee » e quindi interdette alle attività di cui alla presente legge, le zone costiere, marine e lagunari nelle quali sia stata accertata una diffusa contaminazione dovuta a forte concentrazione di materiale fecale umano, scarichi industriali o depositi di immondizie, oppure l'analisi batteriologica delle acque abbia segnalato un contenuto medio di organismi coliformi fecali superiore a 100 per ogni 100 millilitri di acqua esaminata.

In queste zone non può essere consentita alcuna attività relativa alla raccolta e conservazione dei molluschi.

ART. 8.

La classificazione di cui al precedente articolo 7, sottoposta ad esame ed approvazione del competente Consiglio regionale, diventa

vincolante ai fini del conferimento delle concessioni o autorizzazioni di cui alla presente legge.

ART. 9.

In sede di classificazione delle zone, il Consiglio regionale ha facoltà di dichiarare « zone di interesse pubblico » quei tratti di costa e relativi specchi d'acqua marina che presentano condizioni ottimali per la produzione di molluschi, da riservare alla realizzazione di vivai e impianti modello da parte di enti pubblici o di cooperative di pescatori, per le finalità di cui all'articolo 4, lettera b).

ART. 10.

Nelle zone di cui all'articolo 9 e in quelle dichiarate « idonee » e « parzialmente idonee » secondo le modalità previste dall'articolo 7, è assolutamente vietato fare affluire scoli di acqua fognante e residui industriali, senza il preventivo procedimento di depurazione nei punti terminali degli scoli.

ART. 11.

Dopo la determinazione delle zone ai sensi dell'articolo 7, nelle zone « idonee » e in quelle « parzialmente idonee » che non formano oggetto di concessioni o autorizzazioni e non rientrano in quelle indicate nell'articolo 9, è consentito ai pescatori di frutti di mare di esercitare il diritto di pesca libera senza alcuna formalità, a patto che non si installi alcun impianto e il pescato, prima di essere immesso al consumo alimentare, venga sottoposto a procedimento di depurazione ai sensi della presente legge.

È assolutamente vietato esercitare il diritto di cui al comma precedente nelle zone qualificate « non idonee ».

TITOLO II

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 12.

I privati cittadini, le cooperative e gli enti che intendono intraprendere una attività relativa allo sfruttamento di banchi naturali di frutti di mare, alla loro coltivazione, stabula-

zione, ecc. mediante realizzazione e gestione di impianti fissi o galleggianti sulle coste o nelle acque marine o lagunari, prima di chiedere la necessaria concessione o autorizzazione per le zone prescelte, devono inoltrare domanda scritta alla Regione, per munirsi del prescritto nulla-osta sanitario.

La domanda, oltre a tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giudiziaria da cui è promossa, deve contenere la precisa indicazione della zona che si vuole utilizzare e deve essere corredata da una piantina planimetrica con il progetto di massima degli impianti che si intendono realizzare.

ART. 13.

Nei 20 giorni successivi al ricevimento della domanda, la regione, sentita la commissione di cui all'articolo 5 che ha il compito di verificare la idoneità dei progettati impianti sotto il profilo igienico-sanitario, concede o nega il nulla-osta sanitario richiesto, secondo che la zona prescelta rientri in quelle definite « idonee » o « non idonee » ai sensi della presente legge.

Nel caso che la zona prescelta rientri in quelle considerate « parzialmente idonee », la regione limita il suo nulla-osta alla possibilità di coltivare i molluschi dettandone le condizioni e prescrivendo il divieto più assoluto per l'esercizio di altre attività.

ART. 14.

Ottenuto il nulla-osta sanitario, l'interessato può chiedere e ottenere il conferimento della concessione o autorizzazione per la installazione di impianti adatti alla mitilicoltura.

Se la zona prescelta riguarda un'area del demanio marittimo, la richiesta di cui al precedente comma è rivolta alla capitaneria di porto che sovrintende alla zona stessa; se invece riguarda un'area lagunare, la richiesta va rivolta al presidente dell'Amministrazione provinciale nella cui giurisdizione ha sede la predetta zona.

La domanda, contenente tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giuridica da cui è promossa, deve essere corredata dal nulla-osta rilasciato dalla competente regione e da una dettagliata esposizione del programma che si intende realizzare.

ART. 15.

Le autorità a cui è diretta la domanda, prima di accordare concessioni o autorizzazioni per gli usi previsti dalla presente legge, sono tenute a chiedere pareri per iscritto alle giunte municipali dei comuni interessati.

Detti pareri devono essere espressi nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intenderanno espressi in senso favorevole.

ART. 16.

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, le autorità cui è stata rivolta la domanda, tenuto conto delle eventuali limitazioni prescritte nel nulla-osta sanitario e dei pareri di cui all'articolo precedente, adottano le loro decisioni in ordine alla richiesta dandone comunicazione scritta all'interessato, alla regione e al sindaco del comune in cui ha sede la zona prescelta.

ART. 17.

Le cooperative di pescatori che ne fanno richiesta sono preferite nel conferimento di concessioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

ART. 18.

Nell'accordare le concessioni o autorizzazioni di cui alla presente legge, le autorità competenti, oltre a prescrivere le necessarie modalità tecniche per assicurare uno sfruttamento razionale dei banchi naturali di frutti di mare, si riservano la facoltà di revocare le concessioni o autorizzazioni e il diritto di oblazione per ragioni di pubblica utilità nei confronti dei concessionari.

La revoca delle concessioni dà diritto all'indennizzo a favore del concessionario in base alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. Nessun indennizzo è dovuto per la revoca delle autorizzazioni dato il loro carattere precario.

ART. 19.

I concessionari sono tenuti al pagamento di un canone annuo di concessione nella misura fissata con decreto del Ministro delle

finanze sulla base dell'estensione delle concessioni, dell'importanza del luogo e della ricchezza in frutti di mare delle zone interessate.

In attesa della determinazione del canone di cui al precedente comma, i concessionari sono tenuti a effettuare versamenti annuali a favore del fisco in ragione di lire 1.000 ogni ara di superficie della concessione o autorizzazione conferita.

TITOLO III DEPURAZIONE

ART. 20.

La immissione al consumo alimentare di molluschi lamellibranchi vivi di produzione nazionale che non provengano dalle « zone idonee » di cui alla lettera a) dell'articolo 7 e quelli di importazione, anche se muniti di certificato di accompagnamento, è consentita solo alla condizione che il prodotto sia stato sottoposto a procedimento di depurazione. La depurazione dev'essere eseguita in stabilimenti adeguatamente attrezzati ed in grado di assicurare:

a) l'impiego di acqua di mare non inquinata da prelevarsi in specchi marini lontani almeno 3 chilometri da porti, spiagge, sbocchi di canali e condotte di scarico urbano o industriale e avente una carica batterica non superiore a quella indicata nella lettera a) dell'articolo 7;

b) il ricorso dell'acqua di cui sopra a sterilizzazione, da attuarsi in appositi impianti, con « trattamento » dell'acqua stessa mediante agenti fisici o chimici che garantiscano lo svolgimento delle normali attività fisiologiche dei molluschi eduli per tutto il periodo di depurazione che non deve essere inferiore a 3 giorni;

c) il controllo dei molluschi, dopo la stabilizzazione, attraverso l'esecuzione abituale di esami microbiologici.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile, saranno elencate le specie e le caratteristiche dei molluschi eduli non soggetti al procedimento di depurazione.

ART. 21.

Per favorire la realizzazione e la gestione di stabilimenti di depurazione da parte di enti pubblici e di cooperative di pescatori, nel pri-

mo quinquennio di applicazione della presente legge, viene stanziata, a favore delle regioni più direttamente interessate allo sviluppo della mitilicoltura, la somma annuale di lire 2 miliardi, da utilizzare per:

a) la progettazione e la costruzione, da parte delle stesse regioni, dei comuni o dei consorzi tra i comuni interessati, di impianti e stabilimenti adeguatamente attrezzati nelle zone di cui all'articolo 9 o nelle altre zone « idonee », da gestire direttamente o mediante concessione con contratto di gestione a cooperative di pescatori, per le finalità di cui all'articolo 4, lettera b);

b) la concessione di contributi, fidejussioni e crediti agevolati a favore di cooperative di pescatori che intendono realizzare e gestire in proprio gli impianti di coltivazione e stabilimenti di depurazione di cui alla presente legge.

ART. 22.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, su indicazione dell'Istituto superiore di sanità, determinerà, con apposito decreto, le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti di stabulazione e i requisiti microbiologici e chimici delle acque da utilizzare.

ART. 23.

L'autorizzazione all'esercizio di coltivazione e stabulazione dei molluschi di cui alla presente legge è concessa dal Consiglio regionale competente, dopo che la commissione di cui all'articolo 5 ha accertato la idoneità degli impianti e la loro corrispondenza con le eventuali limitazioni prescritte nel nulla-osta sanitario.

Ai concessionari titolari di impianti di coltivazione e stabilimenti di depurazione viene rilasciata la licenza di esercizio o certificato di idoneità degli impianti.

Nessuna modifica può essere apportata agli impianti di coltivazione e agli stabilimenti di depurazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio regionale che ha rilasciato il nulla-osta sanitario.

ART. 24.

Gli impianti e gli stabilimenti di cui alla presente legge sono soggetti ad ispezioni pe-

riodiche di carattere igienico-sanitarie da parte del medico provinciale competente per territorio e ad ispezioni straordinarie disposte dalla regione e dal Ministero della sanità.

Il medico provinciale, ogni 6 mesi, ha facoltà di fare eseguire dal laboratorio di igiene e profilassi gli esami di controllo batteriologico delle acque utilizzate. Qualora negli impianti, stabilimenti, depositi e nelle relative acque si riscontrino cause di insalubrità, il medico provinciale dispone la sospensione immediata dell'attività, dandone comunicazione scritta all'assessore dell'igiene e sanità della regione, il quale assegna al concessionario titolare dell'impianto o stabilimento, un termine entro il quale procedere alla rimozione delle riscontrate cause di insalubrità.

Ove il concessionario titolare dell'impianto o stabilimento non ottemperi all'ingiunzione nel termine prefissogli oppure le cause di insalubrità risultino ineliminabili, il Consiglio regionale su conforme parere della commissione di cui all'articolo 5 procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto informandone le autorità che hanno conferita la concessione.

Contro la revoca pronunciata dal Consiglio regionale è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica al Ministro della sanità, il quale, dopo gli accertamenti esperiti dall'Istituto superiore di sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, decide con provvedimento definitivo.

Divenuta definitiva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio, le autorità che hanno conferita la concessione procedono insindacabilmente alla revoca anche della concessione, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo.

TITOLO IV

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

ART. 25.

Il trasporto dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve essere effettuato in modo da salvaguardare la merce da ogni possibile motivo di alterazione.

I mezzi di trasporto devono essere perfettamente puliti ed esenti da residui di sostanze maleodoranti o tali da pregiudicare la buona conservazione dei molluschi.

ART. 26.

I molluschi eduli destinati ad uno stabilimento di depurazione devono essere racchiusi in appositi contenitori, su ognuno dei quali deve essere affissa una etichetta recante, a carattere leggibile, la indicazione del luogo di provenienza, la data della immissione dei mitili nel contenitore, la data di spedizione, il peso e il nome ed indirizzo del destinatario.

Ogni partita, inoltre, deve essere scortata da un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del luogo di partenza, attestante la idoneità o salubrità della zona in cui sono stati coltivati, allevati o ingrassati i mitili che formano il carico, la quantità, il genere del prodotto e il nome e l'indirizzo del concessionario che effettua il trasporto.

ART. 27.

Per il trasporto dei molluschi lamellibranchi vivi destinati al consumo alimentare devono essere impiegati contenitori che non pregiudichino la perfetta conservazione e le condizioni igieniche del prodotto.

Ciascun contenitore deve racchiudere prodotti di una sola specie e deve essere munito di chiusura a sigillo e di una etichetta recante l'indicazione della zona di coltivazione o dello stabilimento di depurazione da cui il prodotto proviene, la data della immissione dei mitili nel contenitore, la data di spedizione, il peso e l'indirizzo del destinatario.

Ogni partita destinata al consumo alimentare deve, inoltre, essere scortata da un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza attestante la salubrità del prodotto. Il certificato deve riportare anche le indicazioni riguardanti la denominazione e la sede dell'impianto di coltivazione o dello stabilimento di depurazione, la quantità, il genere del prodotto, la data di spedizione e il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la descrizione del sigillo apposto sui contenitori.

ART. 28.

I prodotti racchiusi in contenitori senza le indicazioni di cui ai precedenti articoli e quelli non scortati dai prescritti certificati sanitari, non possono essere ammessi alla spedizione da parte degli uffici di accettazione dei servizi pubblici e privati dei trasporti.

ART. 29.

La conservazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve avvenire in depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, esclusivamente in ambiente confinato, a temperatura controllata, non superiore a 12°, e per un periodo di tempo non superiore a 3 giorni dalla data del certificato di scorta.

TITOLO V

IMPORTAZIONE

ART. 30.

L'importazione di molluschi lamellibranchi vivi dai paesi con i quali non esistono speciali convenzioni può essere effettuata solo alla condizione che i mitili importati abbiano come prima destinazione un impianto o stabilimento di depurazione in Italia e, per ogni singola partita, gli importatori siano muniti:

di un'apposita autorizzazione del Ministero della sanità, rilasciata su domanda dell'interessato a mezzo dell'assessore all'igiene e sanità della regione in cui ha sede lo stabilimento di depurazione dove il prodotto è destinato;

di una dichiarazione della competente autorità sanitaria estera, attestante la idoneità del luogo di produzione, la data di raccolta e di immissione negli appositi contenitori, la data di spedizione, il numero dei colli, il peso complessivo, il genere dei prodotti e la destinazione della singola partita.

Tali documenti hanno un periodo di validità limitato a 5 giorni il primo e 3 giorni il secondo e devono scortare il prodotto fino a destinazione.

La loro validità non può essere prorogata se non nel caso che la scadenza avvenga durante il viaggio.

ART. 31.

Le autorità sanitarie di confine, prima di vistare i documenti di cui al precedente articolo per consentire il proseguimento del carico nel territorio nazionale, devono accertare che i molluschi siano racchiusi in idonei contenitori sigillati e recanti affissa un'etichetta con la indicazione del luogo di provenienza, la data di spedizione, il peso e il nome con relativo indirizzo dell'importatore.

Non sono ammessi a proseguire il viaggio nel territorio nazionale i carichi che non sono scortati dai documenti di cui all'articolo 30 e quelli che non hanno come prima destinazione uno stabilimento di depurazione.

TITOLO VI

VENDITA

ART. 32.

Chiunque intende esercitare la vendita diretta al consumatore dei prodotti disciplinati dalla presente legge, deve munirsi dell'apposita licenza o autorizzazione rilasciata dal sindaco a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale del 14 gennaio 1972.

La licenza o autorizzazione viene rilasciata, previo accertamento, da parte dell'ufficiale sanitario, dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e dei banchi di vendita.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 33.

Per la vigilanza e per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme stabilite dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni.

ART. 34.

Chiunque installi impianti fissi o galleggianti per coltivare, allevare o ingrassare molluschi eduli sulle coste e nelle acque marine o lagunari senza il preventivo nulla-osta sanitario e la relativa concessione o autorizzazione di cui alla presente legge, o non si attiene alle eventuali disposizioni di sospensione o adeguamento dell'esercizio ai sensi dell'articolo 24, è punito con la reclusione fino a 6 mesi e l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

ART. 35.

Chiunque gestisce impianti di coltivazione e stabilimenti di depurazione con sistemi e mezzi in contrasto con le disposizioni della presente legge, è punito con l'ammenda da 5 a 10 milioni; con la stessa ammenda è punito

chiunque importa o tenta di importare molluschi lamellibranchi vivi senza la prescritta autorizzazione del Ministero della sanità.

ART. 36.

I molluschi lamellibranchi vivi messi in commercio senza i prescritti certificati di scorta di cui alla presente legge e quelli provenienti da zone inquinate non sottoposti a procedimento di depurazione ai sensi dell'articolo 20 debbono essere sequestrati e distrutti.

Vanno ugualmente sequestrate e distrutte le partite di molluschi lamellibranchi che presentano una quantità superiore al 5 per cento di gusci fratturati, aperti o vuoti oppure superiore al 10 per cento di gusci sporchi o imbrattati di fango ed altro materiale estraneo e quelle rinfrescate, lavate o spruzzate con acqua non idonea.

ART. 37.

Chiunque accetta, conserva o mette in vendita partite di molluschi lamellibranchi non racchiusi in regolari contenitori o racchiusi in contenitori non muniti di etichetta con l'indicazione del luogo di provenienza oppure non scortati da certificati sanitari di cui alla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000.

Con la stessa ammenda è punito chiunque vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo alimentare partite di molluschi lamellibranchi non rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente legge.

ART. 38.

Chiunque esercita la vendita di molluschi lamellibranchi vivi senza la prescritta licenza o autorizzazione del sindaco, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

TITOLO VIII**NORME FINALI****ART. 39.**

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti coloro che gestiscono impianti di coltivazione, allevamento e ingrassamento di molluschi, comunque e dovun-

que installati, debbono farne denuncia alla regione in cui hanno sede gli impianti, segnalando il luogo, la estensione e la natura degli impianti stessi.

ART. 40.

La regione, sulla base delle denunce di cui al precedente articolo, accerta, a mezzo della commissione di cui all'articolo 5, la idoneità sotto il profilo igienico sanitario, degli impianti e delle rispettive acque e rilascia un nulla-osta e una licenza di esercizio provvisori per le zone idonee o parzialmente idonee con le limitazioni del caso.

Gli impianti situati in zone non ritenute idonee e quelli non denunciati ai sensi dell'articolo 39 vanno subito smantellati e segnalati alle competenti autorità marittime o amministrative locali per la conseguente revoca dell'eventuale concessione o autorizzazione.

ART. 41.

Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, gli ufficiali sanitari e i medici provinciali possono avvalersi dell'opera e degli uffici dei veterinari comunali o provinciali.

ART. 42.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.